

“Regolamento del CRIS

“Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi”

“Interdepartment Research Center on Safety and Security”

(Emanato con D.R. n. 42 del 24.6.2011)

- Articolo 1 -Istituzione

E' istituito, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto di Ateneo, presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi, in breve CRIS, e in inglese Interdepartment Research Center on Safety and Security, e di seguito indicato come Centro, promosso dai Centri Interdipartimentali CRIS (Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza che comprendeva i Dipartimenti di Chimica, di Scienze Giuridiche, di Ingegneria dell'Informazione, di Ingegneria dei Materiali e dell'Ambiente, di Educazione e Scienze Umane) e CIPRAL (Centro Interdipartimentale sulla Prevenzione dei Rischi negli Ambienti di Lavoro che comprendeva i Dipartimenti di Chimica, di Economia Aziendale, di Ingegneria Meccanica e Civile, di Scienze di Sanità Pubblica).

Il presente regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento di tale Centro.

- Articolo 2 – Finalità

Ferma restando l'autonomia di ogni singolo Dipartimento aderente, il Centro promuove e coordina studi e ricerche intersettoriali nel campo della sicurezza per quanto concerne in particolare le nuove tecnologie, i rischi ambientali e materiali, la prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro, le nuove sfide che le società multi-culturali sono chiamate ad affrontare, nonché i problemi normativi ad essi collegati. A tal fine, il Centro favorisce lo scambio di informazioni e le iniziative scientifiche e formative atte a promuovere collaborazioni interdisciplinari nei predetto ambiti culturali.

Il Centro coordina le strutture per la ricerca, cura programmi di ricerca anche in collaborazione con altri Atenei, Enti pubblici o privati; cura il trasferimento tecnologico e l'innovazione di processo verso le aziende; partecipa all'organizzazione di corsi, seminari e convegni; può promuovere la pubblicazione di lavori scientifici. Al Centro possono altresì essere affidate attività di servizi, consulenza e di ricerca su contratto e convenzione, anche su argomenti sopra non specificatamente indicati ma ad essi connessi.

- Articolo 3 – Sede e dotazione di personale del Centro

Il Centro, in via temporanea, ha la propria sede amministrativa e contabile presso la struttura amministrativa aggregata del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Civile.

Per lo svolgimento delle sue attività il Centro si avvale di personale assegnato dall'Università.

- Articolo 4 – Adesioni al Centro

Aderiscono al Centro:

- a)- gli afferenti ai precedenti Centri CRIS e CIPRAL che ne facciano richiesta;
- b)- i docenti, ricercatori e personale afferenti ai Dipartimenti e Centri di Servizio componenti del Centro, la cui richiesta di adesione sia stata approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, dalla Giunta del Centro;
- c)- i docenti, ricercatori e personale afferenti ad altri Dipartimenti e Centri di Servizio che svolgono attività in settori connessi a quelli di cui art. 2, ammessi ad aderire al Centro a titolo individuale, la cui motivata richiesta di adesione sia stata approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, dalla Giunta del Centro, previo nulla osta del Dipartimento di afferenza.
- d)- gli studiosi di rilevante statura scientifica che ne facciano richiesta o in seguito a invito da parte della Giunta;
- e)- i rappresentanti di Enti pubblici e imprese private, con il voto a maggioranza assoluta dei componenti la Giunta, subordinatamente al versamento della quota di adesione, stabilita annualmente dalla Giunta;
- f)- i soggetti che aderiscono a titolo individuale al Centro, con il voto a maggioranza assoluta dei componenti la Giunta, subordinatamente al versamento della quota di adesione, stabilita annualmente dalla Giunta.

Altri Dipartimenti interessati a partecipare al Centro possono, a tal fine, inviare al Rettore e, per conoscenza, al Direttore del Centro, apposita richiesta, approvata dal Consiglio di Dipartimento e motivata da esigenze di ricerca. Sulla richiesta di partecipazione deliberano il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere della Giunta del Centro.

I Dipartimenti partecipanti, con specifiche delibere dei loro Consigli, possono rinunciare alla loro partecipazione inviando apposita comunicazione scritta indirizzata al Rettore e al Direttore del Centro.

- Articolo 5 – Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a)- il Direttore;
- b)- la Giunta dei Rappresentanti;
- c)- il Consiglio Scientifico;
- d)- l'Assemblea.

- Articolo 6 – Direttore del Centro

Il Direttore è eletto dalla Giunta del Centro, a maggioranza assoluta dei votanti, fra i professori ordinari che abbiano optato per il tempo pieno, ed è nominato con Decreto Rettorale. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la maggioranza degli aventi diritto.

Il Direttore resta in carica per tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Al termine del mandato, ovvero quando il Direttore si dimetta, od opti per il tempo definito, o cessi di aderire al Centro, il professore decano del Centro convoca la Giunta del Centro per l'elezione del nuovo Direttore.

- Articolo 7 – Attribuzioni del Direttore

Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, presiede la Giunta, e cura l'esecuzione dei deliberati. Inoltre,

- a) promuove e gestisce le attività del Centro e tiene i rapporti con gli organi accademici;
- b) in collaborazione con il Consiglio Scientifico propone il piano annuale delle ricerche del Centro ed eventuali programmi in comune con Dipartimenti e Centri della stessa Università o di altra Università italiana o straniera, o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con

- altre fondazioni e istituzioni scientifiche, predisponendo gli strumenti organizzativi e promuovendo le convenzioni, tra le Università e gli Enti interessati, all'uopo necessari;
- c) nel caso in cui il Centro partecipi all'organizzazione di corsi, seminari o convegni, mette a disposizione i mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento di tali attività;
 - d) convoca e presiede la Giunta del Centro, curando l'attuazione delle delibere;
 - e) designa, dandone comunicazione al Rettore cui spetta il potere di nomina, nell'ambito dei professori di ruolo afferenti al Centro, un Vicedirettore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo e che assume il ruolo di Presidente del Consiglio Scientifico;
 - f) assume per conto del Centro tutti gli impegni, stipulando relativi contratti nei limiti delle norme contabili e amministrative dell'Ateneo;
 - g) vigila sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito delle attività del Centro;
 - h) predispose entro il quindici marzo di ogni anno il bilancio consuntivo, allegandovi una relazione sulla gestione dei fondi in rapporto alle attività del Centro e, previa approvazione della Giunta del Centro, lo trasmette al Consiglio di Amministrazione nonché, per conoscenza, ai Dipartimenti interessati;
 - i) predispose entro il trenta novembre di ogni anno il bilancio preventivo e, previa approvazione della Giunta del Centro, lo trasmette al Consiglio di Amministrazione nonché per conoscenza, ai Dipartimenti interessati;
 - j) mette a disposizione del personale del Centro i mezzi e le attrezzature necessarie per l'attività di ricerca e di formazione;
 - k) predispose una relazione annuale sui risultati delle attività del Centro che viene illustrata al Consiglio Scientifico e all'Assemblea;
 - l) cura la redazione di una relazione triennale che, previa approvazione della Giunta del Centro, è trasmessa al Nucleo di valutazione di Ateneo e al Consiglio di Amministrazione;
 - m) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del Centro, e dispone il pagamento delle relative fatture, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

- Articolo 8 – Giunta dei Rappresentanti

La Giunta dei Rappresentanti è costituita da:

- a)- il Direttore del Centro che lo presiede;
- b)- il Presidente del Consiglio Scientifico;
- c)- un rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti e dei Centri di Servizio che afferiscono al Centro, designati dai rispettivi Consigli;
- d)- un rappresentante del personale tecnico/amministrativo eletto tra il personale afferente al Centro.

Il Segretario amministrativo del Centro fa parte della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante. Non ha diritto di voto qualora non svolga il ruolo di rappresentante del personale tecnico/amministrativo.

I componenti della Giunta restano in carica per tre anni accademici. Nel caso di dimissioni, trasferimento o altro impedimento definitivo di un componente della Giunta, il Direttore provvede entro quindici giorni a dar corso agli adempimenti ai fini della sua sostituzione e il nuovo nominato resta in carica fino al compimento del mandato del Consiglio.

- Articolo 9 – Attribuzioni della Giunta dei Rappresentanti

La Giunta esercita le seguenti attribuzioni:

- a)- approva l'utilizzazione dei fondi iscritti nel bilancio del Centro per sue attività e per l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Scientifico;
- b)- delibera, a maggioranza assoluta dei componenti della Giunta, il Regolamento del Centro ed eventuali modifiche;
- c)- approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza nei limiti fissati per i Dipartimenti ed esprime il proprio parere per quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- d)- approva le linee scientifiche proposte dal Consiglio Scientifico e attribuisce le relative responsabilità;
- e)- elegge il Direttore del Centro secondo le modalità di cui all'art. 157 (Il Direttore dei Centri) del Regolamento Generale di Ateneo;
- f)- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo predisposti annualmente dal Direttore entro i termini previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

- g)- esprime parere sulle questioni di cui venga investito dal Direttore del Centro;
- h)- per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, la Giunta del Centro esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

- Articolo 10 – Convocazione della Giunta e verbali

La Giunta è convocata dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta. Non sono ammesse deleghe da parte dei componenti della Giunta.

La Giunta è convocata dal Direttore almeno tre volte ogni anno:

- entro il trentuno marzo per discutere ed approvare il bilancio consuntivo da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- entro il trenta giugno per approvare i programmi di sviluppo;
- entro il quindici dicembre per discutere ed approvare il bilancio preventivo.

La Giunta è convocata dal Direttore con comunicazione scritta dell'ordine del giorno, inviata tramite il servizio universitario di posta interna ovvero posta elettronica con avviso di ricevimento, almeno 5 giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali si può procedere alla convocazione, anche mediante fax o posta elettronica, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Per la validità delle adunanze della Giunta del Centro si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali di cui all'art. 48 dello Statuto.

Delle adunanze è redatto il verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario. I verbali sono resi pubblici tramite pubblicazione nella Intranet del sito Web del Centro.

- Articolo 11 – Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico del Centro è costituito da:

- a)- il Presidente del Consiglio Scientifico nella figura del Vicedirettore;
- b)- il Direttore;
- c)- gli aderenti al Centro che sono stati nominati Responsabili di una linea operativa dalla Giunta su proposta del Consiglio; è ammessa la possibilità di delega;
- d)- un rappresentante (o suo delegato) di ciascuna Azienda ed Ente Pubblico aderente al Centro;

- e)- eminenti studiosi ed esperti della materia, che sono stati cooptati dalla Giunta su proposta del Consiglio.

- **Articolo 12 – Attribuzioni del Consiglio Scientifico**

Il Consiglio Scientifico esercita le seguenti attribuzioni:

- a)- propone le nuove linee di sviluppo scientifiche del Centro e le relative allocazioni di risorse;
- b)- propone alla Giunta la nomina di Responsabile di una linea operativa del Centro;
- c)- esprime parere sul rendiconto delle attività annuali del Centro e sulla relazione triennale da inviare al Nucleo di Valutazione;
- d)- propone alla Giunta del Centro la cooptazione di eminenti studiosi e di noti esperti del settore sicurezza quali membri del Consiglio scientifico, da approvarsi con voto a maggioranza assoluta dei componenti della Giunta;
- e)- esprime parere sulle questioni di cui venga investito dal Direttore del Centro o dal Presidente del Consiglio Scientifico.

- **Articolo 13 – Convocazione del Consiglio Scientifico e verbali**

Il Consiglio Scientifico è convocato dal Presidente quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta. Il Consiglio Scientifico è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno con comunicazione scritta dell'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali si può procedere alla convocazione, anche mediante fax o posta elettronica, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Scientifico si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali di cui all'art. 48 dello Statuto.

Delle adunanze è redatto il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario nominato dal Presidente. I verbali sono resi pubblici mediante pubblicazione nella Intranet del sito Web del Centro.

- **Articolo 14 – Assemblea del Centro**

L'Assemblea del Centro è costituita da tutto il personale che afferisce o opera all'interno del Centro. E' presieduta dal Direttore del Centro.

L'Assemblea è convocata dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta e, comunque, almeno una volta all'anno, per la presentazione del bilancio consuntivo e della relazione delle attività annuali consuntive e preventive.

L'Assemblea è convocato dal Direttore con comunicazione scritta dell'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali si può procedere alla convocazione, anche mediante fax o posta elettronica, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Per la validità delle adunanze dell'Assemblea del Centro si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali di cui all'art. 48 dello Statuto.

- Articolo 15 – Inventario

Il materiale inventariabile acquistato dal Direttore e da assegnatari di fondi amministrati dal Centro viene registrato sull'inventario generale del Centro. Fanno eccezione i materiali inventariabili acquistati con fondi di Enti per i quali sia richiesto un apposito inventario.

- Articolo 16 – Risorse Finanziarie

I fondi a disposizione del Centro per il funzionamento di esso deriveranno:

- a)- da finanziamenti che potranno pervenire al Centro da Ateneo, Dipartimenti, Ministeri, Fondazioni, Aziende o altri Enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- b)- da finanziamenti per la ricerca ottenuti da docenti e da ricercatori in quanto aderenti al Centro, relativi esclusivamente ad attività del Centro stesso.

- Articolo 17 – Disposizioni transitorie

All'atto della costituzione del Centro, l'Assemblea è formata da tutti i componenti dei Comitati Scientifici dei due Centri, CRIS e CIPRAL, che hanno proposto la fusione.

In prima applicazione del presente Regolamento, il Direttore e il Vicedirettore sono nominati dal Rettore. Tale mandato copre esclusivamente l'arco temporale necessario all'espletamento delle procedure di approvazione del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento di

Ateneo, che definiranno le nuove regole per il funzionamento dei Centri Interdipartimentali di Ricerca con autonomia di bilancio. Tale mandato non va computato ai fini del divieto di nomina per più di due mandati consecutivi.

- Articolo 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento Generale di Ateneo, in quanto applicabili.”